



Regolamento sul riconoscimento dei periodi di studio all'estero per le/gli iscritte/i ai Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Umane

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del **18.09.2024**.

TITOLO 1: INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 Programmi di Mobilità Internazionale

I programmi di mobilità internazionale, promossi dall'Ateneo e gestiti dall'Ufficio Relazioni Internazionali, sono elencati online alla pagina <https://www.univr.it/it/international>.

Il Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale (emanato con D.R.140/2021 del 12/01/2021 e in vigore dall'a.a. 2020/2021) costituisce il quadro generale delle norme sulla mobilità internazionale di ateneo e può essere consultato a questo link: <https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati390225.pdf>

L'Ufficio Relazioni Internazionali predispone annualmente appositi Bandi, pubblicati online alla pagina <https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/esperienze-all-estero>, nei quali vengono specificati di volta in volta i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le scadenze e i criteri di selezione per ogni tipologia di mobilità.

Le modalità della partecipazione ai Bandi che riguardano il Dipartimento Scienze Umane vengono ulteriormente definite dalla Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale, composta da un Membro referente per ciascuna delle quattro aree del Dipartimento (filosofica, pedagogica, psicologica, sociologica) e presieduta da uno dei Membri referenti, tenendo presente che un/a medesima/o docente può essere referente per più Corsi di Studio (di seguito nominati "CdS"), e che la/il referente alla Mobilità internazionale per il Dottorato in Scienze Umane viene nominata/o dal Collegio di Dottorato fra i Membri referenti.

Membri referenti e referente per il Dottorato in Scienze Umane sono indicati alla pagina di Dipartimento dedicata alla Mobilità internazionale: <https://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&id=6469>.

Ai fini della selezione delle/gli studenti partecipanti al bando Erasmus+ Studio, si costituisce annualmente un'unica Commissione per i due Dipartimenti di Area Umanistica (Culture e Civiltà; Scienze Umane), di cui, per il Dipartimento di Scienze Umane, fanno parte la/il Presidente e uno degli altri Membri referenti della Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale.

Tale Commissione userà i criteri di valutazione adottati dall'Ateneo (ciclo di studi, anno di corso, crediti acquisiti, media dei voti, voto di laurea/voto di ammissione al Corso di Dottorato, ove applicabile) e i conseguenti risultati prodotti dal sistema Esse3.

L'Area Umanistica adotta concordemente dei criteri supplementari facenti riferimento:

- alle competenze linguistiche acquisite e documentate, (a parità di punteggio Esse3 in graduatoria varrà la priorità del criterio linguistico già posseduto rispetto a quello ancora da acquisire),



- alle motivazioni personali relative alla formazione e alla ricerca all'estero,
- a eventuali precedenti esperienze all'estero.

Tali criteri supplementari potranno incrementare il punteggio elaborato dal sistema Esse3 fino a un terzo rispetto al punteggio massimo acquisibile.

Art. 2 Tipologie di mobilità studentesca internazionale e attività ammissibili

1. È possibile effettuare una o più esperienze di mobilità internazionale tra le seguenti tipologie:

- mobilità fisica: interamente svolta nel Paese di destinazione;
- mobilità mista (*blended*): le attività previste vengono svolte in parte da remoto dal Paese di residenza e in parte con mobilità fisica nel Paese di destinazione;
- mobilità virtuale: interamente svolta da remoto dal Paese di residenza, senza mobilità fisica del partecipante.

Non tutti i programmi di mobilità prevedono tutte e tre le tipologie, è quindi necessario verificarne di volta in volta l'ammissibilità consultando i relativi Bandi.

2. Sono ammissibili le seguenti attività didattiche, scientifiche e formative:

- frequenza di insegnamenti di studio del primo, secondo, ciclo unico e terzo ciclo;
- esami di profitto;
- attività di ricerca e di laboratorio;
- attività di tirocinio/stage;
- ricerca e preparazione di tesi;
- discussione di tesi, qualora previsto dagli accordi di doppio titolo.

Le attività sono ammissibili soltanto se formalizzate in un Programma di studio (o Learning Agreement, art. 6).

Art. 3 Entrata in Vigore e Soggetti Destinatari

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento Scienze Umane del 18.09.2024

Il presente Regolamento si applica a tutte/i le/gli studenti dei CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Umane.

Art. 4 Offerta formativa all'estero

Ciascuna Istituzione Partner dell'Ateneo, al momento della stipula dell'accordo bilaterale che preveda attività di mobilità studenti, fornisce le informazioni sulla propria offerta formativa.



Per quanto riguarda il Programma Erasmus+, tali informazioni sono contenute nelle “Schede informative” disponibili online: <https://www.univr.it/it/international> (Opportunità all'estero —> Mappa degli accordi internazionali —> Area Formazione, Filosofia e Servizio Sociale).

In caso di problemi relativi all'offerta formativa la/o studente dovrà rivolgersi al/la Docente Coordinatrice/ore dello scambio con l'Istituzione Partner, oppure al/la Presidente della Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale.

Per quanto riguarda il Programma Worldwide Study, le “Schede informative” sono disponibili online: <https://www.univr.it/it/international> (Opportunità all'estero —> Mappa degli accordi internazionali —> Area EXTRA UE).

A tutti i fini del presente regolamento **1 credito ECTS è uguale a 1 Credito Formativo Universitario (CFU)**.

Per le sedi extraeuropee (es. Programma Worldwide Study), qualora il sistema utilizzato presso l'Istituzione Ospitante non fosse riconducibile al sistema ECTS, la conversione in crediti sarà fatta in base alle ore di lezione frontale (6h= 1 ECTS).

Art. 5 Guida per la/o studente in partenza

Per quanto riguarda le procedure di carattere generale (ad esempio: prolungamento, interruzione del soggiorno, rinuncia, passaggio ad un diverso Corso di Studi, ecc...) e per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda alla “Guida per lo studente Erasmus+ in partenza” predisposta dall'Ufficio Relazioni Internazionali e disponibile online: <https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati345187.pdf> (Documenti —> Erasmus+ per studio-Informazioni per gli studenti Erasmus in partenza —> Guida e modulistica Erasmus+).

TITOLO 2: RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERO

Art. 6 Learning Agreement

L'approvazione del Learning Agreement (di seguito denominato “L.A.”), che contiene l'insieme delle attività da svolgere all'estero e il riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno sono di competenza del/la Coordinatrice/ore dello scambio specifico; nel caso in cui questa/o ultima/o afferisse al Dipartimento di Culture e Civiltà, il solo riconoscimento accademico dei risultati conseguiti al termine del soggiorno è di competenza del Membro della Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale referente per l'area in cui rientra il CdS al quale la/o studente è iscritta/o.

La scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel CdS di appartenenza, viene effettuata in maniera che esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del CdS di appartenenza e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum (per un numero di crediti equivalente), senza ricercare l'identità dei



programmi e delle denominazioni – o una corrispondenza univoca dei crediti – tra le singole attività formative delle due istituzioni.

Differenze minime di crediti formativi tra le attività da svolgere all'estero e quelle da sostituire nel piano di studi sono ammissibili per un massimo di due crediti per l'intero periodo di mobilità.

Le attività formative da sostenere presso l'Università ospitante, associate nel L.A., dovranno essere offerte da corsi di studio di pari livello accademico.

L'eventuale associazione con attività formative inserite in corsi di livello accademico diverso può venire approvata dal/la docente coordinatrice/tore se ne ravvisi l'adeguatezza dei contenuti didattici e la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di appartenenza della/o studente.

Ove rilevante, il L.A. può includere il tirocinio obbligatorio e/o il lavoro di preparazione della tesi, con relativi crediti (cfr. Art. 9).

Art. 7 Procedure per la compilazione e approvazione del L.A.

Per indicazioni di carattere amministrativo sulla compilazione del L.A. si rimanda alla "Guida per lo studente Erasmus+ in partenza" già citata (cfr. Art. 5).

In particolare:

La/o studente compila il L.A. in Esse 3.

La/il Coordinatrice/ore dello scambio riceve una mail automatica che la/o avvisa dell'avvenuta presentazione e ne **verifica la correttezza**.

In caso di esito negativo, la/il Coordinatrice/ore dello scambio respinge il L.A. in Esse3, indicando alla/o studente le modifiche da apportare. La/o studente apporta le modifiche necessarie e richiede nuovamente, per la stessa via, l'approvazione.

In caso di esito positivo, la/il Coordinatrice/ore dello scambio approva ufficialmente il L.A. in Esse3 e lo invia all'Università ospitante tramite EWP;

È compito della/o studente verificare che il L.A. sia stato firmato dall'Università ospitante tramite EWP. In caso contrario invierà lei/lui stesso il PDF del L.A. all'Università ospitante per la firma. Dovrà poi inviare il L.A. completo di tutte le firme all'Ufficio Relazioni Internazionali attraverso il Service desk.

La tempistica sarà quella indicata dalla U.O. Mobilità internazionale ed eventualmente dall'Istituzione Partner straniera;

Il L.A. può essere modificato (Sezione "During the Mobility"), previa approvazione e sottoscrizione delle parti coinvolte, pena l'inefficacia di tali modifiche, per un soggiorno all'estero trimestrale o semestrale, entro 5 settimane dall'inizio della mobilità; per un soggiorno all'estero annuale e se necessario, una seconda volta, entro 30 giorni dall'avvio del II semestre.

Il sito di riferimento per le/gli studenti in partenza è

<https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/esperienze-all'estero/erasmus-per-studio/prima-della-mobilita> (cliccare all'esterno della finestra pop-up).

Art. 8 Numero minimo/massimo dei crediti acquisibili all'estero



Il programma approvato nel L.A. deve essere congruo alla durata del periodo di studio all'estero, con un numero di crediti il più possibile equivalente al corrispondente periodo di studio presso l'università di appartenenza:

- 60 crediti per mobilità di durata annuale ovvero 7-12 mesi;
- 30 crediti per un periodo di mobilità semestrale ovvero di circa 3/6 mesi o periodo inferiore.

Saranno riconosciuti, in caso sia di mobilità Erasmus sia di altra tipologia, **massimo**:

60 crediti ECTS (= 60 CFU) per permanenze annuali

30 crediti ECTS (= 30 CFU) per permanenze semestrali o di periodo inferiore

Il numero minimo di crediti riconosciuti all'estero necessario per poter mantenere la borsa di mobilità assegnata è di:

12 CFU per mobilità semestrali o di periodo inferiore;

24 CFU per mobilità annuali.

Art. 9 Mobilità all'estero per tesi

Le/gli studenti che durante il periodo di mobilità all'estero (Erasmus+ Studio, Erasmus+ Tirocinio, Worldwide Study) **intendono intendano** effettuare ricerche ai fini della stesura dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale) dovranno:

- segnalare tale intenzione nel L.A. (originale o modifiche successive), indicando i CFU che intendono conseguire, e ricevendone la relativa approvazione;
- preparare un elaborato scritto nella lingua del Paese ospitante, sotto la guida di un/a Docente straniera/o che lo approvi firmandolo ed esibirlo al/la propria/o relatrice/ore di tesi.

I crediti registrati sulla Prova finale dovranno sempre essere in numero di almeno 2 CFU inferiore a quello previsto dal piano di studio per la Prova finale.

Gli eventuali crediti rimanenti, assegnati nel L.A. per l'attività di ricerca tesi, verranno omologati nei crediti a scelta di tipologia D o fuori piano nel caso in cui fosse già stata saturata questa tipologia di crediti.

Art. 10 Procedure di riconoscimento delle attività e registrazione in carriera

Alla fine della mobilità, una volta rientrata/o, dopo la chiusura della pratica da parte dell'U.O. Relazioni Internazionali, la/o studente caricherà in Esse3:



- A. copia scansionata del L.A. (sezione “Before the Mobility” ed eventualmente sezione “During the mobility”) debitamente firmato;
- B. copia del Transcript of Records (corrispondente alla sezione “After the mobility”) rilasciato dalla sede di destinazione.
- C. Attestazione di soggiorno debitamente firmata.

Per l'omologazione degli esami sostenuti in mobilità la/o studente dovrà inviare la medesima documentazione all'Ufficio Erasmus a questo indirizzo mail:

erasmus.formazione@ateneo.univr.it.

Eventuali crediti in esubero delle attività svolte all'estero rispetto alle attività del piano da riconoscere saranno registrati tra i crediti a scelta dello studente o fuori piano, nel caso in cui fosse già stata saturata questa tipologia di crediti.

Art. 11 Conversione dei voti

I voti stranieri riportati nel Transcript of Records e/o nel L.A. (Sezione “After the mobility”) saranno convertiti in trentesimi dal/la Coordinatrice/ore dello scambio o dal Membro della Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale referente per l'area in cui rientra il CdS al quale la/o studente è iscritta/o, facendo riferimento al sistema degli ECTS grades

Verona	ECTS grades
30 e lode	A excellent
29-30	B very good
27-28	C good
24-25-26	D satisfactory
18-23	E sufficient
	F fail

e alle Tabelle di conversione dei voti dei singoli Paesi e Università pubblicate sul sito del Dipartimento.

Le votazioni delle attività sostenute in mobilità, associate con un esame del piano di Verona che prevede una votazione in trentesimi, devono avere una votazione espressa e convertibile in trentesimi in base alle Tabelle di conversione dei voti pubblicate on line.

TITOLO 3 MISURE DI INCENTIVAZIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 12 Misure di incentivazione

Allo scopo di favorire la partecipazione alla mobilità internazionale, il Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale, emanato con D.R.140/2021 del 12/01/2021 e in vigore dall'a.a. 2020/2021, prevede che a tutte/i le/gli studenti che: (i) nel corso del ciclo di studi abbiano acquisito il riconoscimento in carriera di almeno 12 CFU conseguiti in mobilità internazionale e (ii) conseguano il titolo finale entro la durata normale del Corso di Studi,



vengano attribuiti n. 2 (due) punti aggiuntivi da computarsi ai fini della determinazione del punteggio finale di laurea (fermo restando che tali punti aggiuntivi non saranno computati nell'ipotesi in cui la/o studente abbia comunque conseguito il punteggio massimo).

I singoli CdS hanno comunque la facoltà di applicare ulteriori misure di incentivazione.

Art. 13 Ammissibilità delle domande per lo scambio Erasmus in relazione ai fuori corso

Le/gli studenti fuori corso non potranno accedere alla mobilità Erasmus+ Studio.

Art. 14 Propedeuticità e frequenza

Alle/gli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero secondo le procedure definite sopra, potrà venire concesso, previa esplicita delibera del Consiglio di CdS, l'esonero da eventuali vincoli di **propedeuticità**.

Viene invece garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.

Art. 15 Mobilità al di fuori dei Programmi di scambio banditi dall'ateneo ("Visiting student")

La/o studente che intenda trascorrere un semestre o anno accademico presso un'università o istituzione straniera a proprie spese e di propria iniziativa, può vedersi riconosciuti gli esami sostenuti all'estero.

A tal fine la/o studente dovrà:

- esibire, prima della partenza, alla/al Presidente della Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale e al Membro della Commissione di Dipartimento alla Mobilità Internazionale referente per l'area in cui rientra il CdS al quale la/o studente è iscritta/o, un L.A. con un programma che deve ottenere l'approvazione del Collegio Didattico di riferimento;
- Seguire tutti i passi e le procedure sopra descritte per le/gli studenti in mobilità con borsa di studio.

La/o studente compilerà un "Learning Agreement" analogo a quello utilizzato per i programmi di mobilità internazionale di cui all'Art. 1, ma specifico per "Visiting students".

Resta inteso che su tutta la modulistica utilizzata NON dovrà comparire la dicitura "Erasmus".

Si invita la/o studente a rivolgersi all'ufficio Erasmus per ricevere la parte di modulistica già predisposta.



Tutti gli altri adempimenti e aspetti organizzativi sono a carico esclusivo della/o studente, che si dovrà interessare della possibilità e modalità di accettazione presso l'Università di interesse, del soddisfacimento dei requisiti richiesti e provvedere a proprie spese al pagamento di quanto richiesto per l'organizzazione del soggiorno e per l'accettazione e il sostenimento degli esami presso l'istituzione in questione.

Art. 16 Altre disposizioni specifiche per il Dipartimento Scienze Umane

Le/i dottorande/i in mobilità internazionale concorderanno le attività da svolgere entro la Scuola di Dottorato con la/il referente alla mobilità internazionale per il Dottorato di ricerca e con la/il propria/o tutor accademica/o, e le riporteranno nel L.A. da caricare in Esse3.

Per quanto riguarda le/gli studenti iscritte/i alla Laurea Magistrale abilitante in Scienze della Formazione Primaria, il periodo di permanenza all'estero all'interno dei programmi di mobilità di Ateneo è da espletarsi durante il secondo semestre dell'anno accademico.